

Welfare aziendale: misure fiscali straordinarie per il 2022

La norma: art. 12 D.L. 115/2022

- 1.ha elevato a euro 600,00, solo per l'anno 2022, il limite di valore entro cui i fringe-benefit non concorrono al reddito individuale** (come noto, il comma 3 dell'articolo 51, norma generale in materia di fringe-benefit, prevede il limite "a regime" di euro 258,23: se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al singolo lavoratore supera, complessivamente, nel periodo d'imposta, tale soglia, esso concorre interamente a formare il reddito);
- 2.ha incluso nel limite suddetto, per la non-concorrenza al reddito, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, per i consumi effettuati nell'anno 2022.**

Bozza del Decreto Legge Aiuti Quater del 10-11-2022

- Il limite di esenzione dei fringe benefits di cui al terzo comma dell'articolo 51 del TUIR è ulteriormente elevato a 3.000,00 euro (intervenendo direttamente nel comma 1, dell'articolo 12 del D.L. n. 115/2022), **per l'anno 2022**.
- L'innalzamento del valore dei fringe benefit non tassati fino a 3mila euro, e cioè allo stesso importo dei premi di risultato tassabili al 10%, permetterà ai datori di lavoro di riconoscere ai dipendenti il rimborso delle utenze domestiche senza aumentare i propri costi, ogni volta in cui l'accordo di secondo livello preveda la conversione in tutto o in parte del premio di risultato in welfare.
- L'innalzamento del valore dei fringe benefit non tassati permetterà inoltre, anche ai dipendenti con altri benefit (tipicamente l'auto assegnata in uso promiscuo) per valori imponibili inferiori al nuovo limite di esenzione, di accedere alle piattaforme welfare anche per i beni e servizi individuati dall'articolo 51, comma 3, del TUIR.

I chiarimenti dell'Agenzia Entrate con la circolare n.35/E del 4 novembre 2022

Ambito soggettivo (paragrafo 1)

- L'Agenzia ritiene che i lavoratori beneficiari della disposizione siano:
- **i titolari di redditi di lavoro dipendente ed anche**
- **i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; ritiene inoltre che**
- *i fringe benefit* in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro **anche *ad personam*.**

I chiarimenti dell'Agenzia Entrate con la circolare n.35/E del 4 novembre 2022

Ambito oggettivo (paragrafo 2)

- Secondo l'Agenzia, dal testo della norma e dal contenuto delle relazioni illustrativa e tecnica al decreto-legge, emerge che, esclusivamente per l'anno di imposta 2022, **è stata modificata la disciplina dettata dall'articolo 51, comma 3, del TUIR.**
- Pertanto, come descritto nel successivo paragrafo 2.2, se a regime il **superamento della soglia di euro 258,23 implica l'inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite**, così, per l'anno 2022, tale effetto si verifica al superamento del limite di euro 600,00 (ora euro 3.000,00).

I chiarimenti dell'Agenzia Entrate con la circolare n.35/E del 4 novembre 2022

Allargamento della quota di non-concorrenza alle utenze domestiche (paragrafo 2.1)

- Le Entrate ritengono che **le utenze in questione** debbano riguardare:
- immobili ad **uso abitativo**,
- **posseduti o detenuti**, sulla base di un titolo idoneo, **dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari** (questo, perchè il comma 3 dell'articolo 51 del TUIR stabilisce che nei beni e servizi interessati dalla disposizione sono "*compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12*"),
- **a prescindere che negli stessi immobili abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio**, a condizione che **ne sostengano effettivamente le relative spese**.
- È possibile comprendere nel perimetro applicativo della norma anche le **utenze per uso domestico** (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) **intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini** (per la quota rimasta a carico del singolo condomino)
- **e quelle per le quali**, pur essendo le utenze stesse intestate al proprietario dell'immobile (locatore), **nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico** e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del coniuge o familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

I chiarimenti dell'Agenzia Entrate con la circolare n.35/E del 4 novembre 2022

- I familiari dei dipendenti (articolo 12 del TUIR ed articolo 433 Codice Civile):
 - *Coniuge*
 - *Figli naturali, riconosciuti, adottivi o affiliati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;*
 - *Genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;*
 - *Generi e nuore, suocero e suocera;*
 - *Fratelli e sorelle germani (stessi genitori) o unilaterali*
- N.B. Anche se non fiscalmente a carico ed anche se non conviventi con il dipendente.

I chiarimenti dell'Agenzia Entrate con la circolare n.35/E del 4 novembre 2022

L'Agenzia Entrate precisa che il datore di lavoro deve acquisire e conservare:

- la relativa documentazione di spesa per giustificare la somma erogata e la sua inclusione nel limite di importo previsto;
- ***in alternativa***, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi del DPR n.445/2000), con la quale il lavoratore richiedente **attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle**, quali ad esempio il numero e l'intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento; in caso di fatture che riguardino **immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari**, le cui utenze siano intestate al locatore, è necessario che **dalla documentazione o dalla predetta dichiarazione sostitutiva risulti il riaddebito analitico** al locatario delle spese relative alle utenze;
- inoltre, è necessario che il datore di lavoro acquisisca **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso**, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

I chiarimenti dell'Agenzia Entrate con la circolare n.35/E del 4 novembre 2022

Modalità di applicazione e principio di cassa allargato (paragrafo 2.3)

- La circolare ricorda che, essendo la disposizione esaminata riferita esclusivamente all'anno di imposta 2022, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le **somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio** del 2023 (ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR).
- **Il momento rilevante a tal fine** è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l'assegnazione di beni o servizi. In caso di *benefit* erogati mediante *voucher*, il *benefit* si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circolare n.5/E/2018).

I chiarimenti dell'Agenzia Entrate con la circolare n.35/E del 4 novembre 2022

Rapporti con il “bonus carburante” del “Decreto Ucraina” (paragrafo 3)

- La norma in esame, l'articolo 12, D.L. n. 115/2022, che ha elevato a **euro 600,00 (ora a euro 3.000,00)** il limite per la detassazione dei fringe-benefits, e quella del cd. “**Decreto Ucraina**” (l'articolo 2 del D.L. n. 21/2022), che ha previsto la soglia di **euro 200,00** entro cui l'erogazione di buoni-carburante non concorre alla formazione del reddito dei lavoratori dipendenti, **costituiscono agevolazioni diverse ed autonome.**
- Al riguardo, l'Agenzia precisa che, essendo il **bonus carburante del Decreto Ucraina** ricondotto nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, **se il valore è superiore a euro 200,00, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.**

I chiarimenti dell'Agenzia Entrate con la circolare n.35/E del 4 novembre 2022

- **In merito ai premi di risultato detassabili**, l'Agenzia delle Entrate precisa che anche nell'ambito dei premi di risultato, in caso di conversione in beni e servizi del premio spettante, **qualora il valore** dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, **sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle due norme** in commento (euro 600,00 per il regime temporaneo dell'articolo 51, comma 3, del TUIR e/o euro 200,00 per il bonus carburante), **ciascun valore, per l'intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.**
- **Segnaliamo che con quest'ultima istruzione**, l'Agenzia revoca l'indicazione da essa stessa fornita con la circolare n.27/E del 14.07.2022 (pagina 9), secondo cui il superamento di ognuno dei predetti limiti avrebbe comportato per ciascun importo, l'applicazione del prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.